COMPETENZE E NON SOLO CONOSCENZE

È il momento del riconoscimento di un sapere professionale accanto a quello disciplinare. Una convinzione rafforzata dalle recenti disposizioni comunitarie, dove si afferma che per un "sapere compiuto" sono necessarie entrambe le fasi, teoria e pratica. Una certezza confermata dalla ennesima sentenza del Consiglio di Stato, n. 883 del 23 febbraio 2015, che riserva la progettazione di costruzioni civili con l'uso del cemento armato "solo" agli ingegneri e agli architetti.

Viste l'importanza e l'incidenza dell'argomento sulla vita professionale dei geometri, proseguiamo in questo inserto il discorso avviato sul numero precedente sulle competenze del libero professionista e sulle numerose problematiche ad esse connesse, con lo spirito combattivo e la convinzione di poter riuscire a vincere la nostra battaglia. Lo spunto è la sentenza del Consiglio di Stato n. 883 del 23 febbraio 2015 che, come sempre, continua a riservare la progettazione di costruzioni civili con l'uso del cemento armato "solo" agli ingegneri e agli architetti e la successiva levata di scudi delle professioni tecniche nella completa mancanza di quella solidarietà, auspicata anche dalla "rete delle professioni", unico mezzo per arrivare alla necessaria autoregolamentazione auspicata sulla carta e mai messa in pratica.

In altra parte della rivista (p. 26) è pubblicata la dura opposizione del Consiglio Nazionale Geometri alla sentenza che viene respinta e considerata efficace solo per il caso specifico. Un braccio di ferro che dura da anni e la convinzione che sia ora di finirla di mettere in discussione un ruolo esplicitato attraverso il nostro lavoro, svolto in modo trasparente, riconosciuto e condiviso dalle istituzioni pubbliche per oltre tre quarti di secolo.

Nel testo viene effettuata una approfondita analisi dell'evoluzione sia a livello legislativo che giurisprudenziale sulle competenze e viene ribadita la convinzione che le competenze oltre al titolo vengono conquistate con l'esperienza formativa quotidiana, con la passione e lo studio.

LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE

Il proverbio del titolo, usato metaforicamente nel testo, funge da *fil rouge* per esprimere i molti problemi, legati alle competenze, che affliggono la categoria e che vanno assolutamente risolti e vinti. La certezza delle nostre ragioni è rafforzata dalle recenti disposizioni comunitarie, laddove si afferma che per un "sapere compiuto" sono necessarie entrambe le fasi, teoria e pratica, quindi un esplicito riconoscimento del sapere professionale accanto a quello disciplinare. È sotto gli occhi di tutti che le competenze, oltre al titolo, vengono conquistate con l'esperienza formativa quotidiana, la passione e lo studio. L'auspicio è che la "rete delle professioni" dimostri finalmente che le categorie professionali hanno testa e capacità di autoregolamentazione.

VITTORIO MEDDI

Le illustrazioni di questo articolo sono del pittore russo Kazimir Malevič (1879-1935)

PREMESSA

Un interessante programma culturale di RAI Radio 3, condotto da Giuseppe Antonelli a cura di Cristina Faloci, dal titolo "*La lingua batte*" ci dà lo spunto per continuare a parlare delle competenze dei geometri nelle costruzioni civili.
Il programma si propone di riflettere sullo stato di evoluzione della lingua Italiana, attraverso analisi di elevato spessore culturale.
Il titolo evoca anche un noto proverbio popolare *"la lingua batte dove il dente duole*", il cui senso metaforico è stato così abilmente tradotto in un libro di Camilleri-De Mauro "*attenzione insistita di qualcuno su una questione impegnativa e dunque* ***nevralgica****, a suo modo dolente*". Desta particolare interesse l'uso apparentemente contrapposto, *culturale/popolare,* della citazione: *culturale* nel richiamare l'attenzione sulla evoluzione della nostra lingua, *popolare* per sintetizzare un comportamento.
Una contraddizione che, in realtà, si scioglie nella constatazione che teoria e pratica sono le facce della stessa medaglia, entrambe necessarie nella giusta misura, nel processo virtuoso di evoluzione dell'individuo. Per giusta misura si intende un percorso tracciato nella consapevolezza che il raggiungimento dell'obiettivo definitivo con la sola buona pratica sia deleterio quanto quello basato sulla certezza che la teoria, ovvero il raggiungimento di un "titolo", sia di per sé requisito sufficiente per ritenersi definitivamente arrivato al traguardo professionale.
Una convinzione rafforzata dalle recenti disposizioni comunitarie, laddove si afferma che per un "*sapere compiuto*" sono necessarie entrambe le fasi, teoria e pratica, quindi un esplicito riconoscimento del sapere professionale accanto a quello disciplinare.

Tornando al proverbio citato nel titolo, per noi geometri "*la lingua batte*" sulla messa in discussione di un ruolo esplicitato attraverso il nostro lavoro, svolto in modo trasparente, riconosciuto e condiviso dalle istituzioni pubbliche per oltre tre quarti di secolo. Chiaramente una questione "*nevralgica*" di fronte ai frequenti tentativi di emarginazione della categoria causati da comportamenti subdoli e privi di giustificazione.
Il riferimento è alla mancanza di solidarietà sulle competenze tra

categorie tecniche, specialmente a livello istituzionale dove la questione viene periodicamente sollevata a rivendicazione e giustificazione di un ruolo esclusivo, in palese contraddizione con gli obiettivi della "rete delle professioni" che, tra i suoi scopi primari, ha quello dell'autoregolamentazione.
Il tutto in aperto contrasto con una realtà di base, ricca di collaborazione e confronto tra tecnici appartenenti alle diverse categorie, e quindi lontana dall'enfatizzazione strumentale di un provvedimento giudiziario. Cosa che è puntualmente avvenuta in occasione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 883 del 23 febbraio 2015, che ha provocato l'immediata reazione del Consiglio Nazionale Ingegneri con l'invio della Circolare n. 526/2015 nella quale vengono assunte le seguenti conclusioni definitive*: I professionisti geometri non possono progettare edifici in cemento armato dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solamente agli ingegneri ed architetti, iscritti nei relativi albi professionali*.
Una dichiarazione che contraddice anche la citata sentenza che, al punto 5.1, richiama le numerose precisazioni della Corte Costituzionale secondo cui: "*l'individuazione delle figure professionali e relativi profili e ordinamento è "riservata allo Stato*".
Di fronte a queste parole ci domandiamo: se viene consapevolmente rilevato che trattasi di materia "*riservata allo Stato*", e risultando esclusi in materia provvedimenti legislativi del Parlamento, come si possono giustificare e assumere posizioni "*definitive*" se non per ragioni strumentali tese più che a risolvere il problema a trovare conferma di pretestuose rivendicazioni? E tanto per restare nell'ambito dei proverbi, espressioni di saggezza popolare, citiamo il proverbio che dice "Chi ha meno ragione, grida più forte".

È evidente che viene ignorato, in modo subdolo, che il nostro ordinamento giudiziario non conosce la regola dello "*stare decisis*", cioè il principio del precedente giudiziario vincolante e, di conseguenza, che la sentenza decide ed ha valore sul caso specifico.
Lo dimostrano le numerose sentenze di senso opposto, l'ultima delle quali dello stesso Consiglio di Stato, n. 2107 del 27 aprile 2015, con la quale viene riconosciuta al geometra "*una competenza più generale alla progettazione di edifici di modesta entità*".
Di fronte a questa situazione appare, comunque, del tutto ingiustificato il comportamento dei Responsabili degli uffici tecnici degli Enti pubblici, che nell'assumere decisioni in materia di competenze, violano l'articolo 117 comma 3 della Costituzione che riserva la materia delle professioni alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione.
Lo affermo da consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma e da Responsabile di un ufficio tecnico di un Comune della stessa Provincia: il comportamento ambiguo di terzietà sulle competenze da parte del RUP, assume connotati clamorosi quando la figura coincide con professionisti che ricoprono cariche istituzionali all'interno degli organismi di categoria, dando luogo al c.d. "*conflitto di interessi*", un fenomeno che, purtroppo, in linea con l'etica italiana, viene riconosciuto e contestato solo quando non riguarda noi stessi.
Analizzando il contenuto della citata circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri, è curioso rilevare che quanto in essa affermato entra in rotta di collisione con la posizione del suo stesso Centro Studi che, nell'analisi approfondita del 2008 dal titolo "*Le competenze professionali degli ingegneri iuniores*" giunge (pag. 54) alle seguenti conclusioni:

*"Gli **ingegneri iuniores** … omissis… La competenza degli ingegneri iuniores è concorrente a quella degli ingegneri – nel senso che questi ultimi possono, ovviamente, progettare anche costruzioni civili semplici – ma non a quella dei geometri, i quali devono limitare la propria attività alle costruzioni civili "modeste";*
*"I **geometri**, di contro, possono esercitare le attività di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità di costruzioni " modeste"; tali attività saranno concorrenti, nel senso di cui sopra, sia con le competenze degli ingegneri iuniores che con quelle degli ingegneri".*

Un altro punto di rilievo che conferma le nostre ragioni si trova, sempre nella pubblicazione del Centro Studi CNI (pag. 50), laddove si afferma che "*Tra i criteri quantitativi di valutazione dell'opera civile sono principalmente annoverati la volumetria, l'altezza ed il numero dei piani; con riferimento al primo di essi, è stato generalmente individuato il limite di 5.000 m³, al di sopra del quale una costruzione perderebbe la connotazione di* "modesta".

Sono convinto di interpretare il pensiero della categoria nell'affermare che la nostra ambizione è significativamente contenuta rispetto alla visione del Centro Studi del CNI.

COMPETENZE: L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

"*La lingua batte*" nei confronti del Consiglio di Stato che per decenni ha umiliato la categoria dei geometri emanando giudizi sull'articolo 1 del RDL 16 novembre 1939 n. 2229, che riservavano sempre la progettazione di costruzioni civili con l'uso del cemento armato "*solo*" agli ingegneri e agli architetti. Tra queste:
- Sentenza n. 348 del 31 gennaio 2001 (cfr. punto 6);
- Sentenza n. 2617 del 14 maggio 2013 (cfr. punto 11.2).

Il Consiglio di Stato che, noncurante degli effetti del Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212 con il quale (Allegato 1 parte 49) è stato abrogato il RDL 2229/1939 e senza il supporto di alcuna disposizione legislativa, continua a riservare la progettazione di costruzioni civili con l'uso del cemento armato "*solo*" agli ingegneri e agli architetti.
Di fronte a questo indirizzo costante sorge spontanea la domanda: se il contenuto del RD 274/1929 con riferimento alle opere in cemento armato garantiva, come oggi si sostiene, la incolumità delle persone, perché il legislatore del tempo ha avuto la necessità di emanare un provvedimento che riservava delle opere *solo* agli ingegneri e architetti?
Evidentemente il contenuto della lettera m) art. 16 RD 274/1929: "*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*", prendeva in considerazione l'uso del cemento armato, materiale che all'epoca veniva considerato innovativo e sperimentale e che imponeva cautelativamente un maggiore livello di conoscenza, assicurata dalle categoria di laureati ingegneri e architetti.
Da questa fonte la giurisprudenza ha attinto per dare prevalenza alla tesi della non competenza dei geometri alla progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili anche modeste con l'uso del cemento armato.

Il RDL 16 novembre 1939 n. 2229 è la prima disposizione di legge che detta "*Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato*" e all'articolo 1 recita: "*Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni. … omissis…".*
La cautela, condivisibile all'epoca della prima legge, si rileva nel testo tecnico nella previsione di *incolumità delle persone.* Un riferimento che la giurisprudenza ricollega al contenuto dell'art. 16 lett. l) del RD 274/1929, e specificatamente alla nostra competenza di progettare con l'uso del cemento armato "*piccole costruzioni accessorie in cemento armato che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone*".
Questa prescrizione, a livello legislativo**,** ha una evoluzione in "*melius*", prima con la legge 5 novembre 1971 n. 1086 *"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato…"*, che riporta all'art. 2 "*La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o* ***geometra*** *o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".* Gli effetti dell'articolo 15 del Codice delle preleggi (*Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o* ***perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore***) avrebbero dovuto far considerare, già con la 1086/1971, l'abrogazione del RDL 2229/1939.

L'evoluzione migliorativa prosegue con l'importante legge 2 febbraio 1974 n. 64 *"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*", art. 17 co. 2: "*Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,* ***geometra*** *o perito edile iscritto nell'albo, nei li-*

miti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Tali norme sono confluite nel vigente *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, approvato con DPR 6 giugno 2001 n. 380, che all'articolo 64, nella individuazione della figura del progettista non richiama espressamente *ingegnere, architetto,* ***geometra*** *o perito edile,* ma fa riferimento unicamente ai limiti delle competenze. È utile evidenziare che il legislatore, laddove ha inteso mantenere una riserva, lo ha fatto espressamente con l'articolo 67 dove stabilisce che il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto.
Il senso della norma dimostra che, nei limiti delle competenze, la progettazione e direzione dei lavori delle opere anche con l'uso del cemento armato, è nelle facoltà di *ingegnere, architetto,* ***geometra*** *o perito edile,* mentre il collaudo statico è di competenza riservata *solo* a ingegneri e architetti. Infine, l'articolo 93 comma 2 del DPR 380/01 mantiene la medesima formula dell'art. 17 co. 2 della legge 64/74.

COMPETENZE: L'EVOLUZIONE GIURISDIZIONALE

A livello giurisdizionale**,** e quindi dei criteri seguiti dai giudici nell'applicazione delle norme nelle sentenze emesse, l'evoluzione registrata è andata in "*peius*" indipendentemente dalla legislazione. Con il riferimento "*pericolo per la incolumità delle persone*" previsto solo alla lett. l), è stata cancellata la disposizione successiva della lett. m) dello stesso articolo 16 citato, senza fornire giustificazione al fatto che su una categoria di opere (*costruzioni rurali e industrie agricole*) è espressamente prevista la clausola della incolumità delle persone, mentre nella seconda categoria (*modeste costruzioni civili*) questa clausola non è riportata.
Da molto meno che dilettante della materia del diritto, mi domando quale sia il valore del Codice delle preleggi sulla interpretazione delle leggi: "*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*".

Il riferimento "*pericolo per la incolumità delle persone*", ripeto previsto solo alla lett. l) dell'articolo 16 collegato alla legge 64/74, nella recente decisione del Consiglio di Stato n. 883/2015 costituisce la "*base*" della tesi che esclude i geometri dalla progettazione di costruzioni civili anche se modeste, indipendentemente dalla legislazione. Questi i punti principali della sentenza:
1. esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali;
2. in via eccezionale la competenza del geometra si estende alle strutture in cemento armato, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per le persone.
3. la rilevanza della zona sismica per la complessità dei calcoli che sono imposti per la sicurezza delle costruzioni;

4. competenza riservata per le strutture in cemento armato ai sensi del RDL 16/11/1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti;
5. nulla è stato modificato dalle leggi 1086/1971 e 64/74.

Il contenuto dei punti sopra elencati, con tutto il rispetto per i giudici di Palazzo Spada, aumenta il nostro stato di inquietudine perché, a nostro modesto avviso, lascia irrisolti molti interrogativi di natura tecnica e, soprattutto, legislativa.
Il primo rilievo è sul contenuto tecnico della materia, poiché prima di decidere non si può prescindere dall'accertamento del criterio della "costruzione modesta" che scaturisce da: difficoltà tecniche insite nella progettazione ed esecuzione dell'opera, capacità occorrenti per superarle, consistenza.
Accertamento che lo stesso Consiglio di Stato reputa necessario (punto 5.2), contraddicendosi immediatamente dopo af-

fermando, senza analisi, che "*modesta*" o no, indipendentemente dal materiale di costruzione, è decisivo che la costruzione sorga in zona sismica la quale impone calcoli complessi.
L'interpretazione risulta attualmente generica, evidentemente l'organo giudicante non ha considerato che lo studio della materia sugli eventi che si sono succeduti dal 1974 ha prodotto una evoluzione normativa il cui ultimo risultato è sancito dal Decreto Ministero Infrastrutture del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e successiva Circolare del 2 febbraio 2009 n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle NTC".
Le NTC introducono una gerarchia delle costruzioni in base alle caratteristiche costruttive e dimensionali, con la definizione in modo analitico delle "*costruzioni semplici*" per le quali le norme stesse richiedono procedimenti semplificati rispetto all'ordinario:

4.5.6.4 Verifiche alle tensioni ammissibili
Per edifici semplici è consentito eseguire le verifiche, in via semplificativa, con il metodo delle tensioni ammissibili, adottando le azioni previste nelle presenti Norme Tecniche, con resistenza del materiale di cui al § 4.5.6.1, ponendo il coefficiente γM = 4,2 ed utilizzando il dimensionamento semplificato di seguito riportato con le corrispondenti limitazioni:
a) le pareti strutturali della costruzione siano continue dalle fondazioni alla sommità;
b) nessuna altezza interpiano sia superiore a 3,5 ;
c) il numero di piani non sia superiore a 3 (entro e fuori terra) per costruzioni in muratura ordinaria ed a 4 per costruzioni in muratura armata;
d) la planimetria dell'edificio sia inscrivibile in un rettangolo con rapporti fra lato minore e lato maggiore non inferiore a 1/3;
e) la snellezza della muratura, secondo l'espressione (4.5.1), non sia in nessun caso superiore a 12;
f) il carico variabile per i solai non sia superiore a 3,00 kN/m2.
…omissis…

7.8.1.9 Costruzioni semplici
Si definiscono "costruzioni semplici" quelle che rispettano le condizioni di cui al 4.5.6.4 integrate con le caratteristiche descritte nel seguito, oltre a quelle di regolarità in pianta ed in elevazione definite al § 7.2.2 e quelle definite ai successivi § 7.8.3.1, 7.8.5.1, rispettivamente per le costruzioni in muratura ordinaria e in muratura armata. Per le costruzioni semplici ricadenti in zona 2, 3 e 4 non è obbligatorio effettuare alcuna analisi e verifica di sicurezza.
Le condizioni integrative richieste alle costruzioni semplici sono:
- in ciascuna delle due direzioni siano previsti almeno due sistemi di pareti di lunghezza complessiva, al netto delle aperture, ciascuno non inferiore al 50% della dimensione della costruzione nella medesima direzione. Nel conteggio della lunghezza complessiva possono essere inclusi solamente setti murari che rispettano i requisiti geometrici della Tab. 7.8.II. La distanza tra questi due sistemi di pareti in direzione ortogonale al loro sviluppo longitudinale in pianta sia non inferiore al 75% della dimensione della costruzione nella medesima direzione (ortogonale alle pareti). Almeno il 75% dei carichi verticali sia portato da pareti che facciano parte del sistema resistente alle azioni orizzontali;
- in ciascuna delle due direzioni siano presenti pareti resistenti alle azioni orizzontali con interasse non superiore a 7 m, elevabili a 9 m per costruzioni in muratura armata;
- per ciascun piano il rapporto tra area della sezione resistente delle pareti e superficie lorda del piano non sia inferiore ai valori indicati nella tabella 7.8.III, in funzione del numero di piani della costruzione e della sismicità del sito, per ciascuna delle due direzioni ortogonali:
…omissis…
Il dimensionamento delle fondazioni può essere effettuato in modo semplificato tenendo conto delle tensioni normali medie e delle sollecitazioni sismiche globali determinate con l'analisi statica lineare.

L'affermazione generica secondo cui l'assoggettamento alla legge 64/74 (rectius DM 14 gennaio 2008) comporta, in assoluto, calcoli complessi risponde parzialmente al vero perché i paragrafi sopra riportati dimostrano che per le costruzioni *semplici* o *modeste*, è possibile utilizzare il dimensionamento semplificato ed è consentito eseguire verifiche in via semplificativa.
A differenza del passato la definizione non è lasciata alla interpretazione individuale, ma a specifici parametri analitici tra i quali è opportuno inserire anche la natura geologica del terreno come, nei fatti, è avvenuto nei Regolamenti Regionali inerenti le procedure di prevenzione del rischio sismico.
Il procedimento dipende dalla tipologia dell'intervento con tre possibili opzioni: opere soggette a *controllo*, opere soggette a *deposito* e opere minori *non soggette ad autorizzazione* sismica.
Viene instaurato un nuovo metodo di approccio che, visto in re-

lazione al contenuto dell'articolo 3 legge 64/74 e articolo 83 DPR 380/2001: "*Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità*", è basato sul grado di pericolosità dell'intervento che il Regolamento della Regione Lazio declina come segue:

- Procedura di controllo edifici importanti per la funzione e interventi strutturali di rilievo che possono interessare pericolo per la pubblica incolumità: opere pubbliche, opere di uso pubblico, sopraelevazioni, adeguamento sismico di edifici esistenti, strutture strategiche;
- Procedura di deposito interventi su edifici con caratteristiche strutturali semplici o modeste: nuovi edifici di civile abitazione e relative pertinenze, stalle fienili e locali agricoli, rimesse e depositi, muri di sostegno fino ad una altezza di m 3,50, tombe e cappelle gentilizie ecc.;
- Interventi minori non soggetti ad autorizzazione sismica: opere temporanee rimovibili di cantiere o per esposizione, interventi sui tramezzi, piccole costruzioni con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri, ecc.

La gradualità degli interventi è coerente con *il concetto generale che domina nelle disposizioni concernenti i delitti contro la pubblica incolumità e che ne spiega il raggruppamento, è la potenza espansiva del nocumento che è loro insito, per cui gli effetti che ne seguono o possono seguire assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico*. (da Enciclopedia Treccani).
Il pericolo per la pubblica incolumità non è un "dogma" non soggetto a discussione, la Cassazione Penale ha tracciato i confini del fenomeno materializzati da: *espansività del danno, pericolo per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone*. (Cfr Cass. Pen. Sez. IV 18/05/2007 n. 19342 - 8/10/2013 n. 26482 – 30/05/2014 n. 22671).
È flebile, la c.d. equazione *zona sismica = esclusione geometri dalla progettazione,* non essendo supportata dalla legislazione vigente emanata a seguito degli studi compiuti sui fenomeni sismici verificatisi dopo oltre quaranta anni dalla prima legge 64/74.

La gradualità degli interventi per importanza e per effetti che possono seguire da essi, determina la categoria di procedure di prevenzione sismica soggette a *deposito*, inerenti edifici con caratteristiche *strutturali semplici o modeste*, che *non interessano la pubblica incolumità*, coerente con il RD 274/1929 articolo 16 lett. m) *progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*. Legittima, quindi, la competenza della categoria dei geometri a progettare in zona sismica, in armonia con la legge 64/74, articolo 17 comma 2 e con il DPR 380/01 articolo 92 comma 2 (alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, **geometra** o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori). Disposizioni che, combinate con l'abrogazione del RDL 2229/1939 inerente la riserva delle opere in cemento armato per ingegneri e architetti, consente di affermare per le modeste costruzioni civili la esclusione del limite sui materiali di costruzione.

CONCLUSIONI

La lingua batte perché siamo il Paese che da decenni predica la riforma della burocrazia e, alla prova dei fatti, dimostra insensibilità alle innovazioni. Ne è esempio calzante il tema della concorrenza che ha visto prevalere il timore della perdita di posizioni di privilegio, a discapito del danno che la mancata applicazione ha portato alla collettività.
La *lingua batte* perché vogliamo restare il Paese di *titolo = competenze*, mentre la realtà ci dice che le competenze oltre che con il titolo vengono conquistate con l'esperienza formativa quotidiana, con la passione e lo studio; perché se veramente la nostra preoccupazione è la pubblica incolumità, dobbiamo essere tutti consapevoli e umili nel riconoscere che nessuno è indenne dal rischio di incompetenza, nonostante il titolo, se la materia, qualsiasi ma in particolare il cemento armato, non è stata mai trattata.
Per tale ragione l'auspicio è che la **rete delle professioni**, ideaprogetto assolutamente brillante, possa iniziare ad esprimere gli effetti auspicati e dimostrare che le categorie professionali hanno testa e capacità di autoregolamentazione.

CONSIGLIO DI STATO: SENTENZA AL MICROSCOPIO

La lingua batte perché la precedente analisi dimostra che i punti sostenuti dal Consiglio di Stato nella sentenza 883/2015 hanno una diversa valutazione legislativa. Di seguito una tabella che mette a confronto i punti principali della sentenza con la normativa vigente

N.	Argomento	Cons. Stato sent. 883/2015	Normativa vigente
1	Competenza dei Geometri progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.	Esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.	Il RDL 16/11/1939 n. 2229 art. 1 che riservava agli ingegneri ed architetti la progettazione delle strutture in cemento armato è stato abrogato prima dalla legge 1086/1971 per effetto dell'art. 15 codice preleggi e successivamente in modo diretto dal D.lgs 13/12/2010 n. 212. Non sussiste norma che riserva solo agli ingegneri e architetti la progettazione di costruzioni civili.
2	Competenza dei Geometri progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.	In via eccezionale la competenza del Geometra si estende alle strutture in cemento armato, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per le persone.	Del RD 274/1929 articolo 16 viene presa in considerazione solo la lett. l) costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole, strutture alle quali il legislatore del tempo assegnava pericolo per la pubblica incolumità; viene ignorata la successiva lett. m) *progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*, per le quali non è posto lo stesso limite e, soprattutto, con l'abrogazione del RDL 2229/1939 è venuto meno il limite esterno sul materiale in c.a.
3	Competenza dei Geometri progettazione di costruzioni civili in zona sismica.	Esclusa per la complessità dei calcoli che sono imposti per la sicurezza delle costruzioni ai fini della tutela della pubblica incolumità nella zona sismica.	Il criterio introdotto con il DM Infrastrutture 2008 e successiva Circolare esplicativa sulla gradualità degli interventi per importanza e per effetti che possono seguire da essi, reca la categoria di procedure di prevenzione sismica soggette a *deposito*, inerenti edifici con caratteristiche *strutturali semplici o modeste, che non interessano la pubblica incolumità*, coerente con il RD 274/1929 articolo 16 lett. m) *progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*, legittima la competenza della categoria dei Geometri a progettare in zona sismica, in armonia con la legge 64/74 articolo 17 comma 2 e con il DPR 380/01 articolo 93 comma 2 (Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori).
4	Competenza dei Geometri progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.	Competenza riservata per le strutture in cemento armato ai sensi del RDL 16/11/1939 n .2229 agli ingegneri ed architetti.	Il RDL 16/11/1939 n. 2229 art. 1 che riservava agli ingegneri ed architetti la progettazione delle strutture in cemento armato è stato abrogato prima dalla legge 1086/1971 per effetto dell'art. 15 codice preleggi e successivamente in modo diretto dal D.lgs 13/12/2010 n. 212. Non sussiste norma che riserva solo agli ingegneri e architetti la progettazione di costruzioni civili.
5	Competenza dei Geometri progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato e in zona sismica.	Competenza riservata per le strutture in cemento armato ai sensi del RDL 16/11/1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti e per la zona sismica a causa della complessità dei calcoli a tutela della pubblica incolumità.	Il RDL 16/11/1939 n. 2229 art. 1 che riservava agli ingegneri ed architetti la progettazione delle strutture in cemento armato è stato abrogato prima dalla legge 1086/1971 per effetto dell'art. 15 codice preleggi e successivamente in modo diretto da D.lgs 13/12/2010 n. 212. Non sussiste norma che riserva solo agli ingegneri e architetti la progettazione di costruzioni civili. Il criterio introdotto con il DM Infrastrutture 2008 e successiva Circolare esplicativa sulla gradualità degli interventi per importanza e per effetti che possono seguire da essi, reca la categoria di procedure di prevenzione sismica soggette a deposito, inerenti edifici con caratteristiche strutturali semplici o modeste, che non interessano la pubblica incolumità, coerente con il RD 274/1929 articolo 16 lett. m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, legittima la competenza della categoria dei Geometri a progettare in zona sismica, in armonia con la legge 64/74 articolo 17 comma 2 e DPR 380/01 articolo 93 comma 2 (Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori).